



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 792 /Dec.A/29 DEL 15.4.2009

Oggetto: Disposizioni sulla pesca del corallo per l'anno 2009 – Art. 4, L.R. 5 .7.1979, n. 59.

- VISTO lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 14, sull'organizzazione della regione e degli Assessorati;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTE le LL.RR. 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo;
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 29

DEL 15.04.2009

- VISTE** le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VALUTATE** le indagini sullo stato di sfruttamento del corallo nelle acque della Sardegna svolte dal Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell'Università degli Studi di Cagliari - commissionate dalla Regione Sardegna - dalle quali emerge, in particolare, "un buono stato ecologico della risorsa e una sostanziale condizione di equilibrio con l'attuale sforzo di prelievo";
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.17/13 del 14 aprile 2009, concernente "Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2009", che ha abrogato la disciplina della pesca del corallo nel mare territoriale della Sardegna stabilita con la deliberazione della Giunta n. 31/18 del 27 maggio 2008;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59 l'Assessore competente in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione adotta annualmente un decreto che stabilisce la durata del periodo di pesca, la quantità massima prelevabile giornalmente, le zone di pesca e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione;
- CONSIDERATO** il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 6 aprile 2009;

DECRETA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 29

DEL 15.04.2009

ART. 1 Nelle acque del mare territoriale della Sardegna l'esercizio della pesca del corallo per l'anno 2009 e' disciplinato dalle seguenti disposizioni:

- a) l'attività di pesca può essere esercitata unicamente dai pescatori titolari dell'autorizzazione regionale, nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza, equipaggiati con apparecchi individuali autonomi o no per la respirazione subacquea, esclusivamente mediante l'uso della piccozza (art. 1 della L.R. 30 maggio 1989, n. 23);
- b) la pesca può essere effettuata a partire dal 1 maggio sino al 15 ottobre 2009;
- c) ciascuna imbarcazione di appoggio può essere utilizzata al massimo da due corallari, compreso il corallaro imbarcato per ragioni di sicurezza;
- d) il titolare dell'autorizzazione regionale può pescare giornalmente una quantità di corallo non superiore a 2,5 kg la cui taglia minima deve avere il diametro basale di 10 mm, con una tolleranza massima del 20% (diametro ricompreso tra 8 e 10 mm.) nel raccolto giornaliero. La misurazione viene effettuata nella ramificazione, a metà del tratto compreso tra la base e la prima diramazione;
- e) il corallo raccolto deve essere tenuto in acqua per almeno mezz'ora nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti gametici;
- f) l'attività di pesca può essere esercitata in tutte le acque territoriali della Sardegna a profondità non inferiori a 80 metri, fatta eccezione per le zone delimitate quali "Area Marina Protetta" (Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Capo Caccia-Isola Piana, Isola dell'Asinara, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Capo Carbonara-Villasimius) e per quelle di seguito delimitate in tabella, nelle quali tale attività è vietata:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 29

DEL 15.04.2009

COSTA	AREE DI MARE INTERDETTE	LATITUDINE	LONGITUDINE	LIMITE VIRTUALE
ORIENTALE	TRA CAPO COMINO E CAPO BELLAVISTA	40°31' 700 NORD 39°55' 800 NORD	9°49' 700 EST 9°42' 800 EST	90°EST 90°EST
NORD ORIENTALE	TRA CAPO TESTA E CAPO CODA CAVALLO	41°14' 614 NORD 40°50' 634 NORD	9°08' 647 EST 9°43' 701 EST	270° OVEST 90°EST

g) al fine di favorire la ricostituzione della risorsa nella “zona campione di studio del corallo”, è vietato pescare corallo anche nel tratto di mare della costa nord-occidentale della Sardegna in prossimità di Capo Caccia, compreso tra le seguenti coordinate:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - lat. 40°35' 30 Nord | - lat. 40°34' 30 Nord |
| - long. 8°06' 05 Est | - long. 8°06' 05 Est |
| - lat. 40°35' 30 Nord | - lat. 40°34' 30 Nord |
| - long. 8°07' 45 Est | - long. 8°07' 45 Est |

h) nell'area di mare compresa tra Capo Mannu e Capo Pecora, riaperta sperimentalmente al prelievo con il Decreto n. 15 del 18.05.2005, è confermata la riapertura per l'anno 2009. L'area di mare viene assoggettata ad una particolare sorveglianza da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in coordinamento con le Autorità statali e locali competenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 29

DEL 15.04.2009

ART. 2

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. n.17/13 del 14 aprile 2009 il numero massimo delle autorizzazioni per l'anno in corso è di 30. Possono presentare domanda di autorizzazione soltanto:

- i pescatori di corallo che possano dimostrare di essere stati autorizzati ai sensi di legge ed avere svolto effettivamente l'attività di pesca del corallo in tre distinte annualità dal 1998 al 2008;
- i pescatori professionali subacquei in possesso di un attestato di qualificazione professionale che abiliti ad operare a profondità non inferiori a 80 m.

Sono inoltre necessari i seguenti requisiti:

- idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986; l'idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo;
- iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna a norma del D.Lgs. n. 153 del 26 maggio 2004;
- iscrizione all'INPS o ad altro ente previdenziale (se dovuta);
- Partita IVA (se dovuta);

Qualora il numero delle richieste sia superiore al numero delle autorizzazioni previste si procede ad una scelta secondo i seguenti criteri:

1. anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo;
2. anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 29

DEL 15.04.2009

A parità di anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo si darà priorità ai richiedenti che possano dimostrare una maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

In sede di valutazione di rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni previste all'art. 9 della L. R. n. 59/1979.

ART. 3 La domanda di autorizzazione, redatta in bollo secondo lo schema allegato (allegato A), deve essere consegnata o fatta pervenire all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca, Viale Trieste n. 163, 091236 Cagliari, entro e non oltre il termine perentorio del 24 aprile 2009.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti :

- certificato medico di idoneità, attestante il possesso dei requisiti fisici atti a poter esercitare pesca subacquea professionale senza limiti di immersione, rilasciato dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo;
- marca da bollo di 14,62 euro.

L'ammontare della tassa e' confermato in euro 1.000,00. La ricevuta del versamento, che dovrà essere effettuato sul conto corrente n. 4093 intestato a Regione Autonoma Sardegna Servizio Tesoreria, indicando la causale di versamento (per i versamenti su tale conto corrente postale eseguiti tramite bonifici bancari è obbligatoria l'indicazione del seguente codice IBAN: IT/ 23/ A/ 07601/ 04800/ 000000004093), dovrà essere consegnata o comunque fatta pervenire all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca entro e non oltre il termine indicato nella nota con la quale è comunicata l'accettazione della domanda.

ART. 4. La presente autorizzazione consente esclusivamente la pesca del corallo secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. 5 luglio 1979, n. 59.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 29

DEL 15.04.2009

A bordo dei natanti-appoggio dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza un libretto, sul quale il titolare dell'autorizzazione deve riportare, per ogni giornata di pesca, il tipo di corallo pescato e la quantità e aggiungere notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco e la natura del fondale.

Tale libretto, che viene consegnato unitamente all'autorizzazione, deve essere restituito all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca.

Del presente decreto viene dato avviso sui principali quotidiani regionali.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, lì 15/4/2009

L'Assessore

Andrea Prato